



“ COM.ART.PRO. – Commercianti, Artigiani e Liberi Professionisti di Alessano & Montesardo a tutela del Cittadino e dell'Ambiente - APS”

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

ASSOCIAZIONE COMARTPRO - APS

Commercianti, Artigiani e Liberi Professionisti di Alessano & Montesardo a tutela del Cittadino e dell'Ambiente.

L'anno 2025 il giorno 30 del mese di Giugno, alle ore 16:00, presso la sede "Pippi Spiriti" in via Alessio Comneno di Alessano, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione Com.Art. Pro. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dell'Art. 4 dello Statuto, in conformità alle richieste di integrazione formulate dall'Ufficio RUNTS;

Assume la presidenza dell'Assemblea La **Sig.ra Anna Rita Sampere**, verbalizza il **Sig. Pedone Fabio**

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti n° 55 soci su n° 130 iscritti nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

1. Modifica dell'Art. 4 dello Statuto, in conformità alle richieste di integrazione formulate dall'Ufficio RUNTS

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare e approvare le modifiche da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Le modifiche da apportare riguardano:

Modifica dell'Art. 4 dello Statuto

La Presidente illustra ai presenti la richiesta di integrazione pervenuta dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), riguardante l'articolo 4 dello Statuto. In particolare, si è reso necessario chiarire che l'Associazione, pur facendo riferimento nella denominazione a categorie quali commercianti, artigiani e liberi professionisti, non assume alcuna funzione di rappresentanza sindacale o di categoria, bensì persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

in particolare si propone la sostituzione dell'intero Art.4 con la seguente modifica integrale:

Art. 4 - Finalità e Attività

1. L'Associazione "**COMARTPRO - Commercianti, Artigiani e Liberi Professionisti di Alessano & Montesardo a tutela del Cittadino e dell'Ambiente**" - APS, è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS).
2. L'Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontariato dei propri associati. A tal fine, l'Associazione si avvale di un numero di volontari associati non inferiore a **12 (dodici)**, che prestano la propria attività per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Le attività di interesse generale svolte dall'Associazione sono le seguenti:

a) **Educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d) del CTS, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, attraverso: * Corsi e workshop formativi su temi di convivenza civile, legalità, promozione dei diritti e sviluppo delle competenze. * Promozione della crescita culturale e professionale dei soci e della collettività, anche tramite attività di formazione, progettazione e scambio di buone pratiche.

b) **Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio**, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) del CTS, nonché **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

STATUTO

"COMARTPRO - Commercianti, Artigiani e Liberi Professionisti di Alessano & Montesardo a tutela del Cittadino e dell'Ambiente" APS

Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, quale Ente del Terzo Settore, un'associazione denominata: "COMARTPRO - Commercianti Artigiani e Liberi Professionisti di Alessano & Montesardo a tutela del Cittadino e dell'Ambiente - A.P.S. "

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

L'associazione ha sede legale in **Via Matine , 67 , 73031 Alessano (LE).**

L'associazione "**COMARTPRO - Commercianti, Artigiani e Liberi Professionisti di Alessano & Montesardo a tutela del Cittadino e dell'Ambiente**" **A.P.S** , più avanti chiamata per brevità **Associazione**, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'esercizio sociale ed economico comincia l'uno gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 2 - Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 4 - Finalità e attività

- 1) L'Associazione "**COMARTPRO - Commercianti, Artigiani e Liberi Professionisti di Alessano & Montesardo a tutela del Cittadino e dell'Ambiente**" - **APS**, è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS).
- 2) L'Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontariato dei propri associati. A tal fine, l'Associazione si avvale di un numero di volontari associati non inferiore a **12 (dodici)**, che prestano la propria attività per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Le attività di interesse generale svolte dall'Associazione sono le seguenti:
 - a) **Educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d) del CTS, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, attraverso: * Corsi e workshop formativi su temi di convivenza civile, legalità, promozione dei diritti e sviluppo delle competenze. * Promozione della crescita culturale e professionale dei soci e della collettività, anche tramite attività di formazione, progettazione e scambio di buone pratiche.

- b) **Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio**, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) del CTS, nonché **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i) del CTS, attraverso: * Realizzazione di iniziative sociali e culturali a beneficio della comunità. * Organizzazione di eventi culturali, sociali e comunitari. * Produzione e diffusione di materiali promozionali e informativi, sia in formato digitale che cartaceo.
 - c) **Interventi di tutela e valorizzazione dell'ambiente**, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i) del CTS.
 - d) **Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata**, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l) del CTS.
 - e) **Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici**, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, delle libertà fondamentali e delle pari opportunità, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m) del CTS, attraverso:
 - i) Partecipazione a tavoli istituzionali, reti civiche e momenti pubblici per promuovere inclusione, legalità e coesione sociale.
 - ii) Partecipazione a progetti civici e collaborazioni con enti pubblici e privati.
 - f) **Promozione del volontariato e dell'impegno civico**, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera r) del CTS, anche tra i cittadini.
- 3) L'Associazione, pur richiamando nella propria denominazione e nelle sue finalità il riferimento a categorie quali Commercianti, Artigiani e Liberi Professionisti, opera con l'esclusivo intento di valorizzare il contributo di tali soggetti e delle loro competenze al benessere della collettività e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. **È espressamente stabilito che tale richiamo identitario non configura in alcun modo una finalità di rappresentanza o tutela degli interessi di categoria, sindacale o professionale, né un carattere economico-sindacale dell'Associazione.** L'Associazione è e rimane un Ente del Terzo Settore, costituito per finalità non lucrative e mosso da spirito di solidarietà e sussidiarietà, operando esclusivamente per l'interesse generale della comunità e non a beneficio esclusivo dei propri associati o di specifiche categorie.
- 4) **Attività Diverse e Strumentali:** Per il raggiungimento delle finalità e lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, l'Associazione può realizzare attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 e dalle relative disposizioni attuative. Tra le attività strumentali e connesse, l'Associazione potrà realizzare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- a) Utilizzo di strumenti digitali e piattaforme per la comunicazione e la trasparenza.
 - b) Ogni altra attività utile al raggiungimento delle finalità di interesse generale e consentita agli Enti del Terzo Settore.



Art. 5 - Stemma e Labaro

Lo stemma dell'Associazione è rappresentato da due cerchi concentrici di colore oro con sfondo nero, divisi al centro e orizzontalmente, da due linee di colore bianco al cui interno vi è scritto in carattere maiuscolo e in colore bianco "COM.ART.PRO". Nel primo cerchio in forma circolare e in alto vi è scritto in carattere maiuscolo e in colore bianco "COMMERCANTI - ARTIGIANI - LIBERI PROFESSIONISTI", nel basso "ALESSANO E MONTESARDO". Nel cerchio interno in alto la raffigurazione di una stretta di mani in colore oro, in basso, in carattere minuscolo e in colore bianco, vi è scritto "since 2024".

Il labaro è di forma rettangolare e di colore bianco e misura in altezza cm.78 e in larghezza cm.58. Esso è composto dallo stemma e dalla scritta, nella parte bassa, "Associazione **COMARTPRO** - Commercianti, Artigiani e Liberi Professionisti di Alessano & Montesardo a tutela del Cittadino e dell'Ambiente **APS**"

Art. 6 - Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Ammissione del socio

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il consiglio direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.
2. Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell'associazione dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
3. Il consiglio direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo socio all'interno dell'associazione.
4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.
5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.
6. I soci possono essere:
 - a. soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo;
 - b. soci operativi: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso;
 - c. soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore;
 - d. soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intransmissibile.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
 - votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può essere delegato da un solo socio.
2. Gli stessi soci hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 9 - Volontari

1. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.lgs. n. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del O.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
7. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
8. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:
 - per morte;
 - per morosità nel pagamento della quota associativa;
 - dietro presentazione di dimissioni scritte ;
 - per esclusione;
2. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
3. La perdita di qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui al punto 1 quarto alinea, il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo

Art. 11 - Organi Sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- l'Organo di controllo, laddove eletto;
- Il Revisore dei conti, laddove eletto;
- Il Presidente;
- l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Art. 12 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone;

6. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.
7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi;
8. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:
 - almeno una volta all'anno;
 - entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
 - ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio direttivo;
 - quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati
9. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 13 - Compiti dell'assemblea

Le competenze dell'assemblea sono:

- discutere e approvare il bilancio;
- approvare il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definire il programma generale annuale di attività;
- procedere alla elezione e alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procedere eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discutere e approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratificare le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi di cui al punto 1. dell'art. 10;
- deliberare sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- deliberare su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega scritta, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
4. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
6. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
7. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 15 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2. Per l'assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

Art. 16 - Struttura dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.
3. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
4. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
5. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Art. 17 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è composto da un minimo di sette a un massimo di quindici componenti, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'attocostitutivo, restano in carica per un anno e possono essere rieletti dall'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono nei seguenti casi:
 - a. per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo;
 - b. per dimissioni volontarie comunicate per iscritto;
 - c. per perdita della qualità di socio ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto;
 - d. per sopravvenuta ineleggibilità o incompatibilità ai sensi della legge o del presente Statuto.
3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, uno o due Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere, o il Segretario/Tesoriere.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni due mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
5. Compete al Consiglio Direttivo:
 - a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b. fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - c. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
 - d. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - e. eleggere il Presidente e il Vicepresidente (o più vice Presidenti);
 - f. nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non aderenti;
 - g. accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
 - h. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - i. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - l. istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
 - m. nominare, all'occorrenza, i relativi poteri;
 - n. decidere sull'espulsione dei soci.
6. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

7. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 18 - Presidenza

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del terzo settore. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.
5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
7. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
8. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Organo di Controllo

1. E nominato l'organo di controllo nei casi previsti dall'Art. 30 del D.lgs. 117/2017;
2. L'organo di controllo è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro;
3. L'organo di controllo:
 - a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo contabile e sul suo corretto funzionamento
 - c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - d. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20 - Organo di Revisione Legale dei conti

E' nominato nei casi previsti dall'Art. 31 del D.lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 21 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Art. 22 - Beni

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

1. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017;
2. L'organizzazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.
3. Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

Art. 24 - Scritture contabili e bilancio

1. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 25 - Libri Sociali

1. L'Associazione deve tenere i seguenti Libri Sociali :
 - a. Libro degli associati;
 - b. Registro dei volontari;
 - c. Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche verbali redatti per atto pubblico;
 - d. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri Organi Sociali.

Art. 26 - Bilancio sociale

Il bilancio d'esercizio è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 27 - Pubblicità e trasparenza

Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere

Art. 28 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 29 - Personale retribuito

1. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 35 del D.Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 30 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 31 - Responsabilità dell'associazione

L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 32 - Assicurazione associazione

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 33 - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017.

Art. 34 - Norme di rinvio e disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



[Handwritten signature]

Fulco Pedem